



# **COMUNE DI MEZZAGO**

*Provincia di Monza e della Brianza*

## **REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E**

## **FUNZIONAMENTO**

## **DEI GRUPPI DI LAVORO**

Approvato	Delibera di C.C. n. 46	16/09/2019
-----------	------------------------	------------



## **ART. 1 Istituzione**

Sono istituiti **organi di raccordo e di collegamento** tra la cittadinanza e l'Amministrazione Comunale di Mezzago denominati "**GRUPPI DI LAVORO**".

Funzione dei gruppi di lavoro è consentire e facilitare il momento partecipativo di cittadini che si rendono disponibili, ai problemi amministrativi, mediante l'approfondimento di particolari problematiche e il supporto a titolo di volontariato (contratto di liberalità ex art 769 del codice civile) in alcune attività della giunta comunale, vicine alle proprie competenze e/o professionalità.

I gruppi di lavoro si avvalgono altresì dell'apporto delle organizzazioni sociali e politiche presenti nel territorio, nel contribuire alla elaborazione e alla soluzione dei temi assegnati.

## **ART. 2 Componenti**

L'istituzione, la composizione, la durata e la nomina dei gruppi di lavoro è di competenza della Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore o Consigliere delegato nella materie di competenza. L'Assessore/Consigliere formula la proposta di designazione dei componenti in piena autonomia, in base ai requisiti di competenza e di capacità propositive, senza vincoli di appartenenza ai diversi gruppi politici.

La scelta di soggetti da costituire nei gruppi di lavoro, configurandosi come un contratto gratuito (a titolo di liberalità) ex art 769 del codice civile, è *ad intuitus personae*, e non è soggetto a procedure comparative.

Tuttavia, qualora la giunta lo ritenga opportuno, la designazione dei componenti potrà avvenire anche tramite il ricorso a autocandidatura, mediante procedure pubbliche selettive e di comparazione (pubblicazione all'Albo Pretorio e avviso sul sito istituzionale).

I componenti dei gruppi di lavoro devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

I componenti dei gruppi di lavoro devono rispettare gli obblighi di riservatezza che derivino da loro incarico e dalle materie trattate. Sono inoltre tenuti a comunicare ogni causa di conflitto di interesse specifico sulla materia trattata ed esimersi dal trattarla.

## **Art. 3 - Finalità**

I Gruppi di Lavoro hanno funzioni propositive, consultive e di collaborazione in alcune attività istituzionali e vengono istituiti dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione,



al fine di attuare forme di partecipazione e di collaborazione, di semplici cittadini e/o di esperti o di rappresentanti delle realtà economiche, sociali e culturali operanti nel territorio comunale, che fungano da supporto all'attuazione della programmazione dell'Amministrazione comunale.

#### **Art. 4 - Funzionamento e convocazione dei Gruppi di Lavoro**

La nomina del Referente e dei componenti del Gruppo di Lavoro compete al Sindaco. L'Assessore o Consigliere delegato per materia è di diritto componente del Gruppo di Lavoro.

I Gruppi di Lavoro sono composti da un numero variabile di componenti, comunque non inferiore a tre, definito dalla Giunta Comunale con la delibera istitutiva. All'interno del gruppo viene nominato un componente con funzioni di segretario

I Gruppi di Lavoro sono convocati e presieduti dal referente anche a mezzo mail almeno 5 gg prima o in caso di urgenza 24 ore prima

Alle sedute dei Gruppi di Lavoro potranno altresì partecipare, su invito del referente, il Segretario Generale, i responsabili di servizio o altri dipendenti responsabili di procedimento in materie di interesse degli organismi partecipativi in parola.

La partecipazione alle sedute dei Gruppi di Lavoro è riservata ai soli componenti di detti organismi, nonché al Sindaco.

Tuttavia, possono essere invitati i rappresentanti di Enti locali, Associazioni, Istituzioni, Enti pubblici e privati, nonché privati che abbiano uno specifico interesse sull'argomento in discussione.

#### **ART.5 Riunioni**

Le riunioni dei gruppi sono valide in presenza della maggioranza semplice, incluso il referente.

In caso di assenza del referente, il gruppo di appartenenza potrà designare, a maggioranza semplice, un sostituto temporaneo che manterrà l'incarico fino al rientro del referente.

In caso di assenza del segretario il referente potrà procedere alla nomina di un sostituto temporaneo che assumerà le mansioni fino al rientro del titolare dell'incarico.



Le riunioni dei gruppi si svolgeranno in locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Di ogni riunione il segretario del gruppo redigerà apposito verbale

### **Art. 6 - Risultati Gruppi di lavoro**

Il Referente predisponde, con cadenza annuale, un resoconto in forma scritta delle attività svolte dal Gruppo di lavoro, da trasmettere a Giunta e Consiglio Comunale. Il Referente dura in carica per l'intera durata del Gruppo di lavoro.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Referente mantiene un comportamento imparziale, intervenendo a difesa delle prerogative del Gruppo di lavoro e dei diritti dei singoli componenti.

### **Art. 7 - Sedute congiunte e seduta plenaria**

I Referenti dei Gruppi di lavoro hanno la facoltà di convocare congiuntamente due o più Gruppi di lavoro per trattare materie affini.

I Referenti dei Gruppi di lavoro hanno la facoltà di convocare sedute plenarie di tutti i Gruppi di lavoro per la coordinazione delle proposte e delle attività.

### **Art. 8 - Limite durata in carica**

I Gruppi di Lavoro hanno durata limitata, determinata nella delibera della Giunta Comunale che li istituisce, comunque non superiore al periodo temporale inerente il mandato amministrativo della Giunta che li ha istituiti.

I componenti dei Gruppi di Lavoro possono essere rieletti.